

PART-TIME AGEVOLATO PER I DIPENDENTI PRIVATI PROSSIMI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

L'INPS ha emanato la Circolare n. 90/2016 con la quale fornisce le istruzioni operative per la fruizione del cosiddetto part time agevolato introdotto dalla **Legge di Stabilità 2016** in favore dei **dipendenti a tempo pieno e indeterminato del settore privato** già in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (**20 anni di contributi**) che maturano il requisito anagrafico (**età di 66 anni e 7 mesi**) **entro il 31 dicembre 2018**. Nel sottolineare i **limiti** della misura (**esiguità della platea dei beneficiari anche per i tetti di spesa previsti, necessità di assenso da parte del datore di lavoro**) si propone di seguito una sintesi delle istruzioni emanate dall'INPS.

GENERALITÀ

La norma stabilisce, previo **accordo con il datore di lavoro**, la possibilità di **ridurre l'orario** di lavoro fra il **40% e il 60%**, beneficiando:

- del riconoscimento della **contribuzione figurativa** previdenziale (a carico dello Stato) per la prestazione lavorativa non effettuata (quindi dal punto di vista pensionistico la riduzione dell'orario di lavoro non determina alcuna penalizzazione);
- dell'erogazione in **busta paga** da parte del datore di lavoro di un "**bonus**" (non assoggettato a trattenute previdenziali e fiscali) corrispondente alla contribuzione aggiuntiva che il datore avrebbe versato se il dipendente fosse stato a tempo pieno (percentuale del 23,81% calcolata sulla retribuzione per l'orario non lavorato: la riduzione della retribuzione risulta quindi minore di quella che si determina nei normali casi di part time).

ADEMPIMENTI

Il lavoratore deve innanzitutto acquisire la **certificazione INPS** comprovante:

- il raggiungimento di almeno **20 anni di contribuzione** (requisito di cui deve già essere in possesso),
- la maturazione, **entro il 31 dicembre 2018**, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi al 31/12/2018¹).

La certificazione deve essere richiesta all'INPS per via telematica direttamente dal lavoratore mediante PIN dispositivo (la circolare INPS illustra il percorso, già attivo) o per il tramite di un patronato.

Acquisita la certificazione, il lavoratore e il datore di lavoro che hanno **concordato** la riduzione dell'orario possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (orizzontale, verticale o misto) mediante la stipula di un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" di **durata** pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il contratto andrà trasmesso dal datore di lavoro alla **Direzione Territoriale del Lavoro** per il **rilascio**, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, del provvedimento di **autorizzazione**. Qualora, entro il termine dei 5 giorni, la DTL non si esprima, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata (silenzio-assenso) e il datore di lavoro potrà presentare domanda all'INPS avvalendosi del modulo on-line disponibile sul sito dell'INPS. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione l'INPS sulla base delle verifiche effettuate (tra cui quella relativa alla **disponibilità delle risorse stanziate**) accoglie o rigetta la domanda.

CESSAZIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

La fruizione del beneficio cessa (oltre che al momento della maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia) anche nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- **modifica** dei termini dell'**accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore** (per esempio modifica della percentuale di part-time);
- **avvio** da parte del lavoratore di un'**altra attività lavorativa** che comporta l'iscrizione obbligatoria ad una gestione previdenziale: il lavoratore che intendesse intraprendere per lo stesso periodo un'altra attività è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro per la revoca del beneficio (il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi e cessazione dell'erogazione in busta paga del bonus).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016.

Alessandria, 30 maggio 2016

¹ PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI/LAVORATORI DIPENDENTI

Anno	Età pensionabile DONNE	Età pensionabile UOMINI
2016	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi